

CAMERA DEI DEPUTATI N. 658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FERDINANDO, CRISTOFORI, ARMELLIN,
BECCHETTI, BIANCHI, RUSSO GIUSEPPE, CACCIA,
GRIPPO, FONTANA**

Presentata il 14 ottobre 1983

Legge-quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura è toccato prima alla Camera e poi al Senato metter mano alla legge quadro per l'artigianato; all'inizio di questa IX legislatura c'è motivo che l'uno o l'altro ramo del Parlamento, riprendano il discorso interrotto inopinatamente dalle elezioni anticipate.

Questo avvenimento ha sorpreso l'iter della legge nel momento in cui la Camera — attraverso i lavori della XII Commissione permanente — si era accinta a prendere in esame il testo approvato in aula dal Senato (seduta del 30 settembre 1982) con l'assenso di tutti i gruppi politici, tranne quello del MSI che si asteneva.

Si era dunque giunti a un testo lungamente valutato dai due rami del Parlamento, sulla base non solo delle varie proposte di legge presentate all'inizio

della VIII legislatura, ma di un apposito disegno di legge governativo (n. 1549 del 19 marzo 1980) che prendeva le mosse dalla constatazione del superamento della legge 860 del 22 luglio 1956 per la disciplina giuridica dell'impresa artigiana, a causa dell'intervenuta istituzione delle regioni che, com'è noto, hanno costituzionalmente competenza primaria per l'artigianato.

Lo spazio che oggi unanimamente si riconosce alla piccola impresa in genere, e a quella artigiana in particolare nel contesto socio-economico nazionale, induce a rivolgere l'attenzione senza soluzione di continuità — alla legge quadro dell'artigianato come a una indispensabile legge di principi, ai quali non potranno non attenersi, nella propria particolare legislazione, le regioni.

Fra i motivi che devono indurre ad una rapida ripresa dell'iniziativa per il varo definitivo della legge quadro, si ricorda solo la circostanza che gli organismi di rappresentanza della categoria, costituiti dalle commissioni provinciali e regionale dell'artigianato, risalgono alle elezioni avvenute nel 1970 e non più rinnovate, essendo state prorogate in vita fino al giorno d'oggi, ben al di là della durata in carica quadriennale prevista dalla legge regionale.

Infine: nessuna meraviglia — dato lo stato dei lavoratori nel quale lo scioglimento anticipato delle Camere ha colto la legge quadro — che si riferisca allo stesso testo approvato a suo tempo dal Senato e trasmesso per l'approvazione definitiva, alla Camera, con la sola reintroduzione dell'istituto bottega-scuola, a latere dei provvedimenti che le regioni riterranno di adottare, nel campo — che è loro proprio — della istruzione professionale.

Il testo ora riproposto si articola nel modo seguente:

Articolo 1 — Ha carattere enunciativo, in via generale, dei limiti entro cui può esercitarsi la potestà legislativa delle regioni.

Articolo 2 — Riafferma che la direzione generale dell'impresa e la partecipazione, anche manuale, del titolare al processo produttivo sono, tra gli altri, elementi essenziali e qualificanti dell'attività artigiana rispetto alla piccola industria e come tali irrinunciabili.

Va inoltre rilevato che qualunque limitazione o condizione alla libertà sarebbe inammissibile per l'attività dell'artigiano, come per ogni altra iniziativa economica (vedi parere della I Commissione permanente affari costituzionali del Senato, del 28 aprile 1982).

Dall'articolo 2 è pertanto escluso ogni accenno ad eventuali limitazioni o condizioni per l'accesso all'attività artigiana.

Articolo 3 — Fissa i requisiti sostanziali che devono configurare giuridicamente l'impresa artigiana, esercitata sia in forma individuale che societaria.

Articolo 4 — Stabilisce le dimensioni dell'impresa che, rispetto alla precedente disciplina della legge n. 860 del 1956 cercando di contemperare da un lato l'esigenza di consentire la piena utilizzazione delle tecnologie più moderne, dall'altro di conservare dimensioni aziendali che rendano di fatto possibili con la partecipazione personale, anche sul piano organizzativo e direzionale, del titolare dell'impresa.

Pur elevando, rispetto alla precedente disciplina, il numero degli addetti, determina quelli dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, prima senza limitazione numerica.

Fissa il rapporto numerico che lega all'impresa artigiana gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i familiari dell'imprenditore, i soci, i portatori di *handicap*.

Articolo 5 — Indica i criteri fondamentali per l'iscrizione; resa obbligatoria, dell'impresa artigiana negli appositi albi provinciali.

Stabilisce che l'iscrizione all'albo è condizioni per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane; esonera queste ultime per la vendita nei locali di produzione o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, dalle disposizioni alle quali sono tenuti gli esercenti attività commerciali; si fa divieto, alle imprese non iscritte all'albo di riferimento all'artigianato, nella insegna o marchio.

Articolo 6 — Disciplina la iscrizione, in apposita sezione dell'albo, dei consorzi e delle società consortili tra imprese artigiane; ad esse estende le agevolazioni previste per le imprese artigiane anche in caso — a determinate condizioni — di partecipazione di imprese industriali.

Articolo 7 — Detta norme per la iscrizione all'albo delle imprese artigiane nonché per la revisione e gli accertamenti di ufficio nonché le modalità del ricorso alla commissione regionale contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale.

Articolo 8 — L'istruzione artigiana viene collocata nell'ambito delle facoltà che, in

materia di formazione professionale, hanno le regioni. Tuttavia, date le particolari caratteristiche ed esigenze dell'artigianato, si è ritenuto introdurre il riconoscimento della bottega-scuola da parte della regione nella legge quadro per la evidente connessione tra la configurazione economica e giuridica dell'impresa artigiana e l'allargamento della sua attività alla gestione di corsi di istruzione artigiana e di corsi complementari per apprendisti fra l'altro previsti al capo V del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Trattasi infatti di consentire all'impresa artigiana l'espletamento di finalità

non strettamente economiche a parziale deroga dei principi stabiliti per la sua definizione giuridica.

Articolo 9 — Riafferma il principio che spetta alle regioni disciplinare, con proprie leggi, gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato quali le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato.

Articolo 10 — Prevede la composizione delle commissioni provinciali in non meno di 15 membri, di cui due terzi titolari di imprese artigiane iscritte all'albo, riaffermando in tal modo il principio dell'autogoverno della categoria.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Potestà delle regioni).

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

ART. 3.

(Definizione di impresa artigiana).

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una

attività di produzione di beni, anche semi-lavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

ART. 4.

(Limiti dimensionali).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di opera personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie : un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, nonché l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti,

compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni nonché il consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a 2 anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipi all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

ART. 5.

(Albo delle imprese artigiane).

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad

isciversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli minorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favor delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, il limite di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 5 milioni di lire, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6.

*(ConSORZI e società consortili
tra imprese artigiane).*

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separate sezioni dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

ART. 7.

*(Iscrizione, revisione ed accertamenti
d'ufficio).*

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminata l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni, delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, e 4.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio e di effettuare ogni 30 mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino la inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro 60 giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica con decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

ART. 8.

(Istruzione artigiana).

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

L'impresa artigiana che, oltre alle proprie finalità economiche, si proponga spe-

cificamente la qualificazione e l'addestramento di allievi artigiani e l'aggiornamento professionale degli artigiani, può ottenere, a richiesta del suo titolare, il riconoscimento di bottega-scuola per la gestione dei corsi di istruzione artigiana e di corsi complementari per apprendisti.

ART. 9.

(Organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato).

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si devono prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprimere parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

ART. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato).

La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15 è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti in provincia; e per il resto dalle più rappre-

sentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, ed un rappresentante della ANCI provinciale.

La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del presidente della giunta nazionale, dura in carica 5 anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti dalle regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

ART. 11.

(Commissioni regionali per l'artigianato).

La commissione regionale che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione, di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

ART. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato).

Il consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità europea, all'esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2031 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, pone le norme di organizzazione e funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli albi provinciali delle imprese artigiane e della commissione stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.